

50822 / 16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
imposto dalla legge

PUBBLICA UDIENZA
DEL 06/10/2016

Sent. n. sez.
2501/2016

REGISTRO GENERALE
N.13092/2016

Composta da:

MAURIZIO FUMO
GRAZIA LAPALORCIA
FRANCESCA MORELLI
GRAZIA MICCOLI
ANTONIO SETTEMBRE

- Presidente -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 25/02/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere
ANTONIO SETTEMBRE

Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI BIRRITTERI
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.;

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
- Ucita, per la parte civile, l'avv. (omissis) , che si è associata alle conclusioni del Pubblico Ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal Tribunale di Avellino, che aveva condannato (omissis) per atti persecutori e diffamazione in danno di (omissis) , nonché per molestia in danno di (omissis) .

Secondo l'accusa, condivisa dai giudici di merito, l'imputato, che aveva avuto una relazione sentimentale con (omissis) nell'estate del 2009, reagì violentemente alla decisione della donna – presa ad ottobre 2009 - di interrompere la relazione suddetta, cosicché la perseguitò per mesi con telefonate, appostamenti e minacce, compresa quella, attuata, di rivelare pubblicamente – sul social net-work You Tube – i loro incontri e le loro conversazioni a sfondo sessuale. Inoltre, investì (omissis) , fidanzato della (omissis), di telefonate mute o equivocate in ogni ora del giorno e della notte.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputato per violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta, con un primo motivo, che l'affermazione di responsabilità per gli atti persecutori sia avvenuta sulla base delle dichiarazioni della sola persona offesa, smentite dalle registrazioni che sono state da lui introdotte nel processo, e che non sia stata fornita – dalla persona offesa - prova del cambiamento delle sue abitudini di vita: fatto che costituisce l'evento del reato. I giudici non hanno tenuto conto, quanto alla diffamazione, che la contrazione del matrimonio di (omissis) con (omissis), successiva alla pubblicazione delle conversazione e dei filmati, dimostra che nessun pregiudizio è derivato alla donna dalla pubblicazione suddetta, e che le riprese furono effettuate col consenso della persona offesa. Quanto alle molestie, lamenta che la condanna sia stata pronunciata senza prova adeguata, anche perché il possesso, da parte sua, del numero di telefono di (omissis) dimostra che le telefonate avvennero col consenso di quest'ultimo. Con altro motivo di duole della determinazione della pena, avvenuta senza tener conto della sporadicità delle condotte e della sua incensuratezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO



Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità, in quanto si limita a riproporre le doglianze già sollevate in appello e trascura completamente le puntuali risposte della Corte di merito, la quale ha rilevato quanto segue:

- a) la credibilità di (omissis) è stata fatta oggetto di specifica attenzione da parte del giudice di primo grado, il quale ne ha apprezzato la coerenza e la costanza, nonché l'assenza di animosità nei confronti dell'imputato, oltre al fatto che è confermata dalle concordi dichiarazioni di (omissis) e (omissis) e dalla certa pubblicazione dei filmati;
- b) le condotte attribuite all'imputato integrano pienamente le molestie e le minacce necessarie per la configurabilità del reato di cui al capo A), in quanto l'enorme numero di telefonate fatte alla donna (oltre ottomila) in pochi mesi, gli appostamenti ripetuti per incontrarla, la minaccia di pubblicare le riprese dei loro incontri e conversazioni erotiche e la successiva, effettiva pubblicazione rimandano pienamente all'elemento materiale del reato contestato;
- c) l'evento del reato di stalking è provato, oltre che dalle dichiarazioni della donna, del marito e dell'amica, da ineludibili ragioni di ordine logico, in quanto le condotte attribuite a (omissis) sono effettivamente idonee a destabilizzare una persona di comune sensibilità;
- d) la diffamazione è insita nella pubblicazione dei filmati, a nulla rilevando che, nel momento in cui furono effettuate le riprese, (omissis) fosse consenziente: rileva il momento della divulgazione;
- e) le molestie sono provate dalle dichiarazioni della persona offesa, giudicata credibile: la conoscenza – da parte dell'imputato – del numero di telefono di (omissis) non dimostra affatto, secondo ogni logica, che quest'ultimo ricercasse il colloquio, anche in ora notturna, con lui;
- f) il trattamento sanzionatorio è stato [✓]rialutato dal giudice d'appello e giudicato – con ragionamento ineccepibile (pagg. 6-7) – adeguato alla gravità della condotta e alla personalità dell'offensore.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro 2.000. L'imputato va anche condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 a favore della Cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in

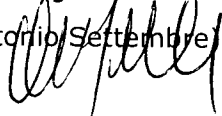


complessivi euro 1755 (millesettecentocinquantacinque), oltre accessori come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 6/10/2016

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settembre)



Il Presidente
(Maurizio Fumo)

